

DELIBERA N. 91/25/CONS

**RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI SEGNALE ATTENDIBILE
ALLA FONDAZIONE S.O.S IL TELEFONO AZZURRO ETS AI SENSI
DELL'ART. 22 DEL REGOLAMENTO SUI SERVIZI DIGITALI (DSA)**

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 8 aprile 2025;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (di seguito, “Regolamento sui Servizi Digitali” o “Regolamento DSA”), e in particolare l'articolo 22;

VISTO il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante *“Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”* come convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 (di seguito, “Decreto”), e in particolare l'articolo 15;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”* (di seguito, “Regolamento”), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025”;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante *“Adozione del Regolamento recante la disciplina dell'accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della 7 agosto 1990, n. 24 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”*;

VISTA la delibera n. 283/24/CONS, del 24 luglio 2024, recante *“Regolamento di procedura per il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile ai sensi dell'art. 22 del Regolamento sui Servizi Digitali (DSA)”* (in seguito, anche *“Regolamento di Procedura”*);

VISTA la nota prot. Agcom n. 23566 del 10 dicembre 2024, con la quale la Fondazione S.O.S Il Telefono Azzurro ETS (in seguito, “Fondazione” o “Telefono Azzurro”), ovvero un'organizzazione non *profit* che ha come obiettivo la salvaguardia e la protezione dei bambini e degli adolescenti da violenze e abusi, ha presentato istanza di riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile ai sensi dell'art. 22 del Regolamento DSA;

VISTA la nota del 24 gennaio 2025 (prot. Agcom n. 0019592) con la quale è stato richiesto alla Fondazione, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del Regolamento di Procedura, di fornire alcune informazioni aventi ad oggetto chiarimenti e specificazioni relative alla documentazione allegata alla summenzionata istanza, anche sulla base delle indicazioni fornite nell'Allegato 1 del citato Regolamento di Procedura, avente ad oggetto le modalità operative per il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile (in seguito, "*Documento Operativo*");

VISTA la nota del 24 febbraio 2025 (prot. Agcom n. 004700), con la quale la Fondazione ha riscontrato la richiesta di informazioni sopra menzionata;

VISTA la richiesta di approfondimenti istruttori formulata dal Consiglio dell'Autorità nella riunione del 6 marzo 2025, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Regolamento di Procedura, per lo svolgimento e la conseguente proroga di trenta giorni del termine finale del procedimento;

VISTA la nota del 7 marzo 2025 (prot. Agcom n. 0059794) con la quale è stata comunicata alla parte la proroga per approfondimenti istruttori ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del Regolamento di Procedura, indicando la data del 9 aprile 2025 quale termine di conclusione del procedimento;

VISTA la nota del 19 marzo 2025 (prot. Agcom n. 0071016) con cui la Fondazione è stata convocata in audizione il 21 marzo 2025 e il verbale dell'audizione medesima e l'allegata dichiarazione di impegni presentata dal soggetto istante (prot. n. 0081379 del 28 marzo 2025);

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. L'istanza e l'ente richiedente

La Fondazione S.O.S Il Telefono Azzurro ETS, con sede legale presso Via Copernico 1, 20125 Milano, con partita IVA n. 92012690373, ha formulato istanza di riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 del Regolamento DSA.

Nell'istanza presentata, la Fondazione afferma che è sempre stata attiva nel corso degli anni per la prevenzione e per il contrasto a tutti quei fenomeni che causano danni o violenze nei confronti del minore e degli adolescenti non solo nell'ambiente fisico ma anche nell'ecosistema digitale.

La Fondazione ha fatto specifica istanza di riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile con riferimento alle aree di competenza di cui all'allegato 2 del Regolamento di Procedura, indicate alle lettere b); f); g); h); k); m); n). In particolare, Telefono Azzurro ha richiesto la qualifica con riferimento alla fascia di età da zero ai diciotto anni, per le seguenti aree: i) violazioni della protezione dei dati, della *privacy* e condivisione non consensuale di materiale; ii) bullismo/intimidazione *online*; iii) contenuti pornografici o sessualizzati; iv) violazioni delle norme a tutela dei minori; v) istigazione all'autolesionismo; vi) atti di violenza o criminali; vii) violazione relative all'accesso alla piattaforma.

2. L'attività istruttoria svolta sulla verifica dei requisiti di cui all'art. 22, par. 2, del Regolamento DSA

In via preliminare, appare necessario sottolineare che il Regolamento DSA all'art. 22, prevede l'attribuzione della qualifica di segnalatore attendibile in capo a quei soggetti che agiscono entro un ambito di competenza designato, per la presentazione di segnalazioni, avvalendosi dei meccanismi di cui all'art.16 del medesimo Regolamento, a cui i fornitori di piattaforme *online* devono garantire che sia data priorità e siano trattate e decise senza indebito ritardo.

In particolare, secondo quanto previsto all'art. 22, par. 2, del Regolamento DSA (enfasi aggiunta):

“2. La qualifica di «segnalatore attendibile» a norma del presente regolamento viene riconosciuta, su richiesta di qualunque ente, dal coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui è stabilito il richiedente al richiedente che abbia dimostrato di soddisfare tutte le condizioni seguenti:

a) dispone di capacità e competenze particolari ai fini dell'individuazione, dell'identificazione e della notifica di contenuti illegali;

b) è indipendente da qualsiasi fornitore di piattaforme online;

c) svolge le proprie attività al fine di presentare le segnalazioni in modo diligente, accurato e obiettivo”.

Si procede, pertanto, ad illustrare le evidenze prodotte dalla Fondazione con riferimento ai criteri di capacità e competenza, di indipendenza dai fornitori di piattaforme *online* e di possibilità di svolgere l'attività di segnalazione in modo diligente, accurato ed obiettivo. Per quanto riguarda quest'ultimo requisito, in continuità con il lessico adottato nel Documento Operativo, verrà denominato sinteticamente con l'espressione “qualità delle segnalazioni”.

2.1. Valutazione del requisito di capacità e competenza

La Fondazione è un ente che ha come scopi principali l'attività di assistenza ai minori, con l'obiettivo di prevenire, alleviare e curare situazioni di disagio, trauma, maltrattamenti ed abusi, la promozione del rispetto totale dell'individuo nel corso della sua prima formazione e dell'intera età evolutiva, nonché la salvaguardia delle potenzialità naturali di crescita e in generale la tutela di bambini e adolescenti vittime di situazioni traumatiche, mediante attività di formazione, prevenzione ed intervento. Inoltre, a livello internazionale la Fondazione si occupa di promuovere, diffondere ed attuare programmi di cooperazione allo sviluppo, finalizzati al recupero del benessere psicosociale di bambini, adolescenti e famiglie vittime di eventi traumatici e situazioni di grave disagio.

La Fondazione è la continuazione giuridica ideale dell'Associazione Telefono Azzurro, costituita a Milano nel 1987 di cui è successore universale. In questa veste, la Fondazione dal 1987 ha operato con continuità nella individuazione, identificazione e segnalazioni di

contenuti e comportamenti illegali nelle aree di competenza, attraverso le proprie linee di ascolto ed emergenza.

Dalla documentazione allegata, la Fondazione ha precisato di riservare particolare attenzione ai fenomeni di abuso e sfruttamento perpetrati attraverso l'ambiente digitale e le nuove tecnologie, svolgendo varie attività afferenti a questo campo, quali, ad esempio:

- Dal 2005, fornendo un servizio multicanale (telefono, *webchat*, *WhatsApp*) attivo 24/24 ore, 365 giorni all'anno, per la segnalazione dei contenuti illegali e/o dannosi che l'utenza riscontri essere presenti in Rete o sui media (es. carta stampata, radio, TV). In particolare, il servizio di *hotline*, attualmente ospitato sul sito <http://114.it/segnalazioni/> e sul sito www.azzurro.it attraverso il servizio "Clicca e segnala", permette agli utenti di effettuare segnalazioni di tale tipo di contenuti, eventualmente con il supporto telefonico degli operatori delle Linee di Ascolto ed Emergenza;
- Da novembre 2012 ad oggi, Telefono Azzurro partecipa, in qualità di *partner*, al progetto "*Safer Internet Centre*", cofinanziato dalla Commissione Europea (CE) nell'ambito del programma "*The Connecting Europe Facility*" (CEF), attraverso il quale la CE promuove strategie finalizzate a rendere Internet un luogo più sicuro per gli utenti più giovani, agevolandone un uso positivo e consapevole. Il progetto, coordinato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, ha previsto la costituzione di un *Safer Internet Centre* italiano. Telefono Azzurro, nell'ambito del progetto, garantisce la presenza sia della sua *helpline* 1.96.96, sia della sua *hotline* con il servizio "Clicca e Segnala", per segnalare la presenza *online* di materiale inadeguato o illecito;
- Telefono Azzurro è una delle organizzazioni facenti parte della rete di linee di emergenza per la segnalazione di materiale pedo-pornografico INHOPE, aderisce al progetto *Help4foryou EMPACT* della Polizia Postale e collabora con ICMEC (*International Centre for Missing & Exploit*) e NCMEC (*National Center for Missing & Exploited Children*)

Dal materiale acquisito durante l'attività istruttoria svolta è emerso inoltre che la Fondazione si occupa di ricevere segnalazioni inerenti alle violazioni e ai contenuti illegali online negli specifici campi di interesse a tutela dei minori e degli adolescenti. L'attività di individuazione, identificazione delle segnalazioni avviene attraverso diversi canali istituzionali, quali linee telefoniche dedicate o compilazione di appositi moduli *online*.

Nel riscontro alla richiesta di informazioni, la Fondazione ha rappresentato che le segnalazioni ricevute riguardano per lo più contenuti illeciti *online* inerenti "*Child Sexual Abuse Material*" (c.d. CSAM), ovvero contenuti pornografici, cyberbullismo, *hate speech*. La Fondazione ha anche evidenziato che il volume di tali segnalazioni ricevute è di circa 2.221 (circa 185 al mese, 6 al giorno).

Inoltre, a dimostrazione del suo impegno anche nel contrasto delle violazioni di contenuti *online*, Telefono Azzurro ha stipulato, in data 30 gennaio 2023, un protocollo con il Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online (C.N.C.P.O) grazie al quale la Fondazione trasmette le segnalazioni ricevute immediatamente all'attenzione del C.N.C.P.O in modo che quest'ultimo possa procedere senza ritardo a svolgere gli

approfondimenti e gli accertamenti e a procedere con gli interventi di competenza.

Al fine di ottemperare al meglio alle proprie funzioni istituzionali, la Fondazione precisa di essere parte di *network* internazionali, quali la rete INHOPE – peraltro citata specificamente dal Regolamento DSA al considerando n. 61 – e la *Internet Watch Foundation*.

Con riferimento alle evidenze prodotte circa il possesso di adeguate competenze e capacità dal punto di vista tecnico, legale e linguistico, la Fondazione ha innanzitutto dato prova di poter usufruire della presenza di un Comitato Scientifico, composto da membri con esperienze e professionalità rilevanti in discipline quali la psichiatria; la neuropsichiatria infantile; la pediatria; la psicologia; la pedagogia; il diritto minorile, il diritto costituzionale; il diritto amministrativo, la sociologia e l'ingegneria informatica.

Inoltre, la Fondazione ha fornito evidenza di disporre, all'interno delle proprie articolazioni organizzative, di professionalità altamente qualificate e formate nelle attività di interesse. In particolare, dall'analisi dei profili relativi alle risorse umane impiegate nell'attività di segnalazione, appare evidente che Telefono Azzurro sia dotata di personale con specializzazione giuridica, psicologica e tecnica. Inoltre, dalle risultanze emerse dall'attività istruttoria svolta, è emerso evidente l'impegno di Telefono Azzurro ad istruire ed aggiornare le risorse umane anche grazie alla formazione attivata dalla rete INHOPE. In tal modo, la Fondazione potrà godere di risorse umane che abbiano un adeguato livello di conoscenze tecniche negli ambiti di competenza per i quali ha formulato l'istanza.

Tuttavia, occorre specificare che sebbene Telefono Azzurro abbia dimostrato di possedere un adeguato livello di competenze e capacità negli ambiti di competenza indicati, all'esito delle attività istruttorie svolte è emerso che l'approccio finora adottato per svolgere l'attività di segnalazione differisce parzialmente dal tipo di attività che caratterizza il segnalatore attendibile così come configurato dall'art. 22 del Regolamento DSA.

In particolare, nella documentazione presentata contestualmente all'istanza viene precisato che l'attuale attività svolta da Telefono Azzurro consiste nella raccolta di segnalazioni degli utenti attraverso vari canali (telefono, sito, ecc.), e la trasmissione di queste ultime al C.N.C.P.O avviene, da parte degli operatori qualificati, senza una preventiva valutazione. Questa procedura si rende necessaria soprattutto nei casi di materiale particolarmente delicato e che afferisce a contenuti CSAM per i quali, si rende necessario un tempestivo intervento da parte delle Autorità preposte.

Al contrario, il meccanismo previsto per i segnalatori attendibili dall'art. 22 del Regolamento DSA prevede che il segnalatore attendibile sia in grado di identificare ed individuare i contenuti illegali che poi costituiscono oggetto della segnalazione al fornitore di piattaforma *online*. Pertanto, sulla base della documentazione allegata all'istanza, è stato possibile verificare come Telefono Azzurro non abbia esperienza diretta, acquisita anche tramite la partecipazione a programmi di segnalazione volontaria, di segnalazione di contenuti illegali ai singoli fornitori di servizi di piattaforma *online*.

Tuttavia, con riferimento alla possibilità di riconoscere la qualifica di segnalatore attendibile anche a soggetti che abbiano minori esperienze in ambito di segnalazione diretta alle piattaforme, nella Delibera n. 283/24/CONS si riconosce che “[...] l'Autorità ritiene

che non debbano essere esclusi a priori soggetti nuovi entranti e, di conseguenza, che possa essere adottato un approccio flessibile nel caso di enti od organizzazioni richiedenti la qualifica attivi da meno tempo nell'attività di segnalazione a piattaforme online di contenuti violativi, sempre che siano in possesso dei requisiti di capacità, competenza e indipendenza di cui al paragrafo 2 dell'art. 22 del DSA. Tale approccio, non può comunque prescindere da uno scrutinio rigoroso nell'attività di vigilanza costante sul mantenimento di tutti i requisiti prescritti dall'art. 3 del Regolamento.” (enfasi aggiunta).

Pertanto, come meglio dettagliato nel successivo par. 2.3., la Fondazione ha specificato di voler affiancare alle procedure di segnalazione al C.N.C.P.O, peraltro in fase di aggiornamento, delle nuove ed ulteriori implementazioni che prevedano una ricognizione dei contatti dei fornitori di servizi di piattaforma *online* nonché delle relative procedure di notifica di contenuti illegali, al fine di ottemperare a quanto previsto dal Regolamento DSA in materia. In aggiunta, Telefono Azzurro prevede di porre in essere delle implementazioni tecnologiche che permettano di identificare immagini, testi e video illegali in rete e di formare le proprie risorse umane, anche in collaborazione con la rete INHOPE, per svolgere le attività di identificazione ed individuazione di contenuti illegali negli ambiti di competenza indicati.

Pertanto, sulla base delle evidenze fornite, Telefono Azzurro pare soddisfare il requisito relativo alla disponibilità di adeguate capacità e competenze ai fini dell'individuazione, dell'identificazione e della notifica di contenuti illegali negli ambiti di competenza indicati.

2.2. Valutazione del requisito di indipendenza da qualsiasi fornitore di piattaforme online

Telefono Azzurro ha fornito una serie di documenti relativi alla propria struttura e alla composizione degli organi decisionali dell'ente, tra cui l'atto costitutivo, lo statuto vigente, nonché il bilancio sociale relativo all'anno 2023.

Dall'analisi di tali documenti, è emerso che le erogazioni liberali sono la principale fonte di finanziamento per le attività della Fondazione.

Tuttavia, al fine di valutare il requisito dell'indipendenza da qualsiasi fornitore di piattaforme *online*, l'Autorità ha effettuato degli approfondimenti istruttori - dapprima con la richiesta di informazioni e in seguito con un'apposita audizione - con i quali ha chiesto specificamente alla Fondazione alcuni chiarimenti sull'ammontare dei contributi liberali ricevuti dalle piattaforme *online* e sulle percentuali di questi rispetto ai ricavi complessivi di Telefono Azzurro.

Dall'istruttoria espletata appare evidente l'insussistenza di collegamenti diretti della Fondazione e dei suoi associati con piattaforme digitali, essendo le principali fonti di finanziamento di Telefono Azzurro composte da erogazioni liberali, quali il 5 per mille o i lasciti testamentari.

Pertanto, con riferimento ai soci e alle strutture decisionali di Telefono Azzurro, dalle evidenze prodotte si evince che le decisioni di segnalazione della Fondazione non sono ragionevolmente soggette a influenza da parte dei fornitori di piattaforme *online*, né con

riferimento alla possibile insorgenza di conflitti di interesse, né con riferimento alla presenza di condizionamenti di tipo finanziario.

Con riferimento invece alle singole risorse che si occupano materialmente dell'attività di segnalazione, Telefono Azzurro, pur non essendo dotata di un codice etico, ha adottato una *Child Protection Policy* che stabilisce i principi fondamentali e le linee guida che la Fondazione e i suoi collaboratori sono tenuti a seguire.

Tanto premesso, alla luce delle evidenze fornite, Telefono Azzurro pare soddisfare il requisito relativo all'indipendenza da qualsiasi fornitore di piattaforme *online* nello svolgimento delle attività di segnalazione.

2.3. Valutazione del requisito di qualità dell'attività di segnalazione

Dal punto di vista della dimostrazione del possesso del requisito della diligenza nello svolgimento dell'attività di segnalazione, come anticipato al par. 2.1., la Fondazione ha rappresentato di disporre di adeguate risorse tecnologiche ed umane per svolgere la tradizionale attività di raccolta delle segnalazioni di utenti attraverso diversi canali (e.g. linea di chiamata apposita, *chat* fornita attraverso la piattaforma di messaggistica *WhatsApp*, sezioni dedicate del sito con specifiche interfacce ecc...) e il successivo inoltro senza un "*prior assessment*" all'attenzione del C.N.C.P.O.

La Fondazione ha inoltre precisato essere in corso l'adozione di innovazioni a tale modello, implementando miglioramenti alla infrastruttura tecnologica con l'obiettivo di integrare le informazioni provenienti dai diversi canali su un'unica piattaforma, sulla quale sarà possibile innestare delle funzionalità di analisi dei dati raccolti e successivamente un controllo di qualità sull'attività di raccolta e gestione delle segnalazioni degli utenti.

Tuttavia, la Fondazione ha rappresentato, nell'ottica di rafforzare la propria capacità di individuare, identificare e notificare i contenuti illegali oggetto degli ambiti di competenza indicati nell'istanza, nonché di svolgere la propria attività di segnalazione in modo diligente, accurato ed obiettivo, la messa in opera di modifiche e implementazioni dei meccanismi interni, finalizzati all'esercizio diretto delle attività di valutazione del contenuto o del comportamento rilevato come difforme rispetto alle previsioni del Regolamento sui Servizi Digitali (DSA) e di notifica al fornitore del servizio ai fini dell'adozione da parte di questo delle misure che lo stesso Regolamento pone a suo carico.

In tal senso, la Fondazione ha anche precisato essere già in corso delle procedure operative aggiornate che prevedono una valutazione preventiva dei contenuti ("*prior assessment*"). Mediante l'utilizzo di un *web-crawler*, tecnologia idonea a riconoscere in modo automatico materiale audiovisivo, foto, video, e testo illeciti attraverso l'impiego di algoritmi di *machine learning*, la Fondazione si dichiara in grado di espletare la funzione di segnalatore attendibile in modo accurato e obiettivo. Inoltre, al fine di un tempestivo riscontro alle segnalazioni, rappresenta di aver operato una ricognizione dei contatti e delle procedure di notifica di contenuti illegali alle piattaforme *online* e di essersi impegnata ad instaurare dei rapporti con le piattaforme in modo da creare un canale privilegiato tramite il quale effettuare segnalazioni sui contenuti specifici afferenti agli ambiti di competenza

indicati nell'istanza.

Per quanto riguarda il profilo della formazione del personale, la Fondazione ha rappresentato che gli operatori di Telefono Azzurro dispongono tutti di una formazione qualificata, che normalmente include sia competenze giuridiche che psicologiche, e che è già stato avviato un percorso di formazione interna, anche avvalendosi delle esperienze condivise con la rete INHOPE, per l'implementazione delle attività connesse al ruolo di segnalatore attendibile. Pertanto, sin dal conseguimento della qualifica di segnalatore attendibile la Fondazione dichiara di essere in grado di espletare la relativa attività.

CONSIDERATO che tra gli elementi da valutare ai fini del riconoscimento della qualifica del segnalatore attendibile occorre includere quanto affermato nel considerando n. 61 del Regolamento DSA, il quale recita che *“Per evitare di attenuare il valore aggiunto di tale meccanismo, è opportuno limitare il numero complessivo di qualifiche di segnalatore attendibile conferite in conformità del presente regolamento. In particolare, le associazioni di categoria che rappresentano gli interessi dei loro membri sono incoraggiate a fare domanda per ottenere la qualifica di segnalatore attendibile, fatto salvo il diritto delle persone o degli enti privati di concludere accordi bilaterali con i fornitori di piattaforme online.”* (enfasi aggiunta);

RILEVATA conseguentemente l'esigenza di tenere conto, ai fini del rilascio della qualifica, delle premesse sopra menzionate recate dal Regolamento DSA, apprezzando il valore aggiunto che il riconoscimento della qualifica al singolo ente richiedente potrebbe portare al meccanismo previsto all'art. 22 del Regolamento DSA;

PRESO ATTO di quanto chiarito da Telefono Azzurro in riscontro ad una specifica richiesta di informazioni volta a comprendere le modalità operative di funzionamento dell'attività di raccolta e valutazione delle segnalazioni attraverso i diversi canali preposti;

CONSIDERATO che la Fondazione ha allegato alle informazioni fornite anche una dichiarazione di impegni in cui si dettagliano le scadenze temporali delle attività necessarie per: 1) acquisire sul mercato e garantire l'operatività delle dotazioni tecnologiche necessarie per l'espletamento dell'attività di segnalatore attendibile, con particolare riferimento allo strumento del *web-crawler* necessario per riconoscere in modo automatico materiale audiovisivo, foto, video, e testi o contenuti illeciti; 2) formare le risorse umane coinvolte nell'attività di segnalatore attendibile ai nuovi strumenti tecnologici e ai processi interni necessari ad identificare ed individuare i contenuti illegali che costituiscono oggetto dell'attività segnalazione della Fondazione ai fornitori di piattaforme *online*; 3) specificare le procedure previste per lo svolgimento in concreto dell'attività di rilevazione e segnalazione;

CONSIDERATO che in relazione alla predetta dichiarazione la Fondazione si è impegnata a fornire all'Autorità una informativa periodica trimestrale avente a oggetto lo stato di avanzamento delle attività oggetto degli impegni;

RITENUTO pertanto che la Fondazione ha dimostrato di essere in grado, anche nelle more dell'attuazione di specifici programmi di formazione e dell'adozione di meccanismi *ad hoc*, di assicurare comunque lo svolgimento della funzione di segnalatore attendibile già dal momento del conferimento della relativa qualifica;

RITENUTO pertanto, alla luce degli elementi forniti, che la Fondazione abbia dimostrato di soddisfare, soprattutto in considerazione degli impegni presi, i tre requisiti di cui all'art. 22, paragrafo 2, del Regolamento DSA, con riferimento alla fascia di età da zero ai diciotto anni, per le aree di competenza indicate alle lettere b); f); g); h); k); m); n) dell'allegato 2 al Regolamento di Procedura, riguardanti, rispettivamente, violazioni della protezione dei dati, della *privacy* e condivisione non consensuale di materiale; bullismo/intimidazione online; contenuti pornografici o sessualizzati; violazioni delle norme a tutela dei minori; istigazione all'autolesionismo; atti di violenza o criminali; violazione relative all'accesso alla piattaforma.

CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto del paragrafo 3 dell'articolo 22 del Regolamento DSA e dell'art. 8 del Regolamento di Procedura, i segnalatori attendibili predispongono una volta all'anno una relazione facilmente comprensibile e dettagliata sulle segnalazioni presentate ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento DSA, e che tale relazione include altresì una spiegazione delle procedure attuate dal segnalatore attendibile per assicurare il mantenimento della propria indipendenza;

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi del combinato disposto del paragrafo 7 dell'articolo 22 del Regolamento DSA e dell'articolo 7, comma 1, del Regolamento di Procedura, l'Autorità è competente a riesaminare, d'ufficio o su segnalazione, il perdurare dei requisiti di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del Regolamento DSA in capo alla Società, e ciò anche in caso di adozione, da parte della Commissione Europea, degli orientamenti previsti dall'articolo 22, paragrafo 8, del Regolamento DSA;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. Ai sensi dell'articolo 22 della Regolamento DSA e in conformità alle procedure di cui al Regolamento approvato con delibera n. 283/24/CONS, alla Fondazione S.O.S Il Telefono Azzurro ETS è riconosciuta, per una durata pari a 3 anni, la qualifica di segnalatore attendibile relativamente ai seguenti ambiti di competenza identificati nell'allegato 2 al predetto Regolamento di Procedura, con riferimento alla fascia di età da zero ai diciotto anni:
 - b) violazioni della protezione dei dati, della *privacy* e condivisione non consensuale di materiale;
 - f) bullismo/intimidazione online;
 - g) contenuti pornografici o sessualizzati;
 - h) violazioni delle norme a tutela dei minori;
 - k) istigazione all'autolesionismo;

- m) atti di violenza o criminali;
- n) violazione relative all'accesso alla piattaforma.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell'Autorità e notificato alla Fondazione S.O.S Il Telefono Azzurro ETS.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Roma, 8 aprile 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella